

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA- 07 GIUGNO 2017 ORE 06:00

Definizione liti pendenti: possibile disparità di trattamento?

Stefano Loconte - Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM "Jean Monnet" di Casamassima Jennifer Fuccella - Loconte & Partners

L'istituto del condono delle liti, come modificato dalla Camera dei Deputati nel corso dell'iter di conversione della Manovra correttiva 2017, ha esteso l'operatività della misura agevolativa alle controversie i cui ricorsi siano stati notificati entro la data del 24 aprile 2017. Tali modifiche si prestano ad una possibile disparità di trattamento nei confronti dei cittadini che, alla data di entrata in vigore del D.L. n. 50 del 2017, avessero optato per la via della definizione agevolata degli atti di accertamento e non per la via giudiziaria.

L'attuale formulazione del comma 3 dell'art. 11, D.L. n. 50/2017, come modificato dalla Camera dei Deputati nel corso dei lavori di conversione della **Manovra correttiva 2017**, estende la possibilità di **definizione agevolata** alle controversie il cui ricorso sia stato **notificato** alla controparte **entro la data del 24 aprile 2017**, data di entrata in vigore del decreto legge.

Nella precedente stesura, il Legislatore, invece, aveva previsto tale possibilità unicamente per le liti istaurate, con costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente, entro il 31 dicembre 2016.

Leggi anche [Condono liti fiscali pendenti anche per i tributi locali](#)

Sembra che il Parlamento, nell'intento di ampliare temporalmente il rimedio *de quo*, non abbia affrontato, come invece aveva fatto quindici anni fa con la legge n. 289 del 2002 (c.d. Finanziaria del 2003), la possibilità di estendere la definizione alle c.d. "liti potenziali".

Disattenzione che potrebbe causare non indifferenti **disparità di trattamento** tra contribuenti versanti in identiche situazioni.

Si penalizzerebbero, infatti, i contribuenti che, in seguito alla ricezione dell'avviso di accertamento, con l'intento di evitare il contenzioso, abbiano deciso di avviare l'*iter* della procedura di accertamento con adesione. Questi ultimi, nel caso di mancata conclusione della procedura deflattiva alla data del 24 aprile, si troverebbero nell'impossibilità di aderire al condono.

Al contrario, sarebbero "premiati" quei contribuenti che abbiano scelto la (meno pacifica) via del contenzioso giudiziario diretto avverso l'atto impositivo.

La definizione delle "liti potenziali" nella Finanziaria 2003

Al fine di evitare possibili iniquità o ingiustificate disparità di trattamento, la Finanziaria del 2003 assicurava la definizione agevolata non solo degli avvisi di accertamento, i cui termini per l'impugnazione non fossero decorsi alla data di entrata in vigore della stessa (ovvero il 1° gennaio 2003), ma anche degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione.

Ai sensi dell'art. 15 della legge n. 289/2002, infatti, era concessa ai contribuenti la possibilità di definire sia gli inviti al contraddittorio, di cui agli articoli 5 e 11, D.Lgs. n. 218 del 1997, per i quali, alla data di entrata in vigore della legge, non era intervenuta la definizione, sia i processi verbali di constatazione relativamente ai quali, alla stessa data, non era stato ancora notificato l'avviso di accertamento ovvero ricevuto l'invito al contraddittorio.

Nel caso di **notifica in data successiva al 1° gennaio 2003** di un avviso di accertamento sulla stessa materia interessata dall'invito al contraddittorio precedentemente notificato allo stesso contribuente, per gli identici presupposti, dunque, il cittadino poteva definire il contraddittorio, ai sensi dell'art. 15, senza tener conto dell'atto di accertamento successivamente notificato (Agenzia delle Entrate, circolare n. 17/E del 21 marzo 2003).

La Finanziaria 2003, in sostanza, legando i **presupposti** della definizione agevolata a dati **oggettivi**, slegati dalla condotta del contribuente, assicurava **parità di trattamento** in relazione a fattispecie omogenee.

Contribuenti “meritevoli” penalizzati

Se da un lato, l'individuazione del presupposto di applicazione della norma nella “notifica” del ricorso, in luogo della “costituzione in giudizio”, ha raggiunto l'apprezzabile obiettivo di estendere l'operatività del condono ai contribuenti obbligati all'istaurazione della procedura di reclamo prevista dall'art. 17-*bis* del D.Lgs. n. 546 del 1992, tale individuazione non pare aver tutelato coloro che, nell'ottica di collaborare con l'Amministrazione, abbiano scelto la via dell'**accertamento con adesione**.

Ciò, nonostante i due strumenti abbiano la medesima finalità di deflazionare il contenzioso, nonchè la funzione di attuare la norma tributaria attraverso forme e modalità dialettiche, a matrice collaborativa e/o consensuale.

L'art. 17-*bis* del D.Lgs. n. 546 del 1992 “costringe” i contribuenti raggiunti da un atto impositivo di valore inferiore a 20.000 euro (soglia aumentata a 50.000 euro per gli atti notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018), prima di adire l'organo giurisdizionale, a istaurare un **contraddittorio preventivo** con gli Uffici finanziari.

Il D.Lgs. n. 218/1997, invece, lascia i cittadini “liberi” di scegliere se adire la via giudiziaria o la via della definizione dell'accertamento.

Secondo l'attuale versione della disposizione, dunque, i contribuenti che abbiano presentato istanza di accertamento con adesione anziché reclamo ovvero ricorso, piuttosto che essere premiati per aver scelto una strada meritevole, resterebbero **penalizzati**.

Infatti, non solo si vedrebbero preclusa la possibilità di condonare la controversia ma, anche in caso di raggiungimento dell'accordo, beneficerebbero di un **trattamento sanzionatorio** comunque **meno vantaggioso** di quello riservato dal D.L. n. 50 del 2017.